SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 759)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CINQUE, DI LEMBO, ACCILI, LAPENTA e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 1984

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato

Onorevoli Senatori. — Con il presente disegno di legge intendiamo sottoporre alla vostra approvazione, in attesa della riforma dell'ordinamento del notariato, alcune parziali modifiche alla sua regolamentazione attuale, rese urgenti dalla esperienza quotidiana.

L'articolo 1 si rende necessario dopo l'entrata in vigore del decreto interministeriale 1º febbraio 1983, emanato in esecuzione dell'articolo unico della legge 26 settembre 1981, n. 537; esso infatti rende obbligatoria l'indicazione sui repertori notarili (previsti dall'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, sui quali i notai sono tenuti ad annotare giornalmente, con il relativo onorario, tutti gli atti ricevuti) delle quote di onorario e di cassa nazionale del notariato in cifre quanto mai spezzate, fino alla lira, con un notevolissimo aggravio di tempo — e di possibilità di errori — da parte tanto dei notai che degli archivi notarili; più difficili e gravosi sono altresì i controlli da parte degli archivi notarili.

Con la norma che si propone verrebbero eliminati tali inconvenienti in quanto sui repertori, in corrispondenza di ciascun atto, l'indicazione dell'onorario, al netto delle quote, porporzionale e progressiva, dovute alla cassa nazionale del notariato, verrebbe effettuata nella misura vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1981, che ha operato la riduzione, e la liquidazione delle quote di cassa del notariato avverrebbe mensilmente, su un prospetto riepilogativo contenuto nel frontespizio della copia repertoriale mensile, calcolate, con una sola e semplice operazione aritmetica sul totale, in base alla nuova aliquota.

Tale calcolo della riduzione eseguito sul totale complessivo mensile lascia inalterata la facilità e l'esattezza dei controlli sulla base delle copie repertoriali mensili, effettuati, come in precedenza, su cifre arrotondate. In tal modo quindi, lasciando inalterata ogni possibilità di controllo, verrebbe semplificato il lavoro di tutti, riducendo contemporaneamente ogni possibilità di errore.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 ha lo scopo di eliminare, relativamente al repertorio speciale degli atti di protesto, l'assolutamente inutile obbligo di compilazione dell'indice alfabetico delle parti. Tale indice alfabetico è previsto per i repertori notarili dall'articolo 62 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed ha una sua precisa funzione di ricerca degli atti tra vivi e di ultima volontà nei relativi due repertori, attraverso il nome delle parti intervenute; detti due repertori erano gli unici esistenti alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni.

L'articolo 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, ha introdotto il repertorio speciale degli atti di protesto e pertanto l'obbligo dell'indice alfabetico si è automaticamente esteso anche a tale repertorio, nei cui confronti tuttavia non è di alcuni utilità, in quanto per la massima parte consiste in un lungo ed inutile elenco degli istituti bancari richiedenti il protesto.

L'articolo 3 sancisce l'abolizione dell'obbligo del notaio di adempimento di un'altra formalità, del tutto inutile e comportante una notevole perdita di tempo: le cosiddette specifiche da apporsi a margine di tutti gli atti notarili. Tali specifiche, che prevedono l'indicazione, tra l'altro, di alcune soltanto delle voci di tariffa, non sono ormai più di alcuna utilità; nè agli archivi notarili, i quali effettuano i dovuti controlli sui versamenti della tassa d'archivio e della cassa del notariato mediante diretto raffronto tra gli atti ed i repertori in sede di ispezione biennale; nè tanto meno ai clienti del notaio, che hanno diritto di avere da quest'ultimo una parcella completa di tutte le spese, onorari, diritti e compensi corrisposti, e ciò a maggior ragione oggi in quanto la legislazione fiscale ha introdotto l'obbligo di fatturazione.

Tuttavia, nonostante l'inutilità di tali specifiche, essendo l'obbligo della loro indicazione sanzionato dalla stessa legge notari-

le, si rende necessaria l'abolizione, con una norma di legge, dell'obbligo stesso.

L'articolo 4 esprime un'imprescindibile esigenza della realtà di oggi. La legge fa infatti obbligo al notaio di provvedere alla rilegatura degli originali degli atti notarili in volumi e di conservarli nello studio, facendogli altresì divieto di asportarli se non nei casi e modi determinati dalla legge (articolo 84 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed articolo 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), ad esempio per provvedere alla registrazione, per portarli all'archivio notarile per la ispezione biennale, per esibirli su ordine del magistrato.

Ma è ormai divenuto assai difficile, ed in taluni casi impossibile, reperire legatori capaci e disposti a recarsi nello studio del notaio per rilegare gli atti in volumi, con il tradizionale sistema manuale di cucitura. Di conseguenza il notaio si trova il più delle volte nel dilemma di non provvedere alla rilegatura degli atti o di dover commettere una illegalità trasportandoli e lasciandoli, per un tempo più o meno breve, presso una legatoria, con tutti i rischi relativi.

Inoltre gli attuali sistemi di cucitura a macchina comportano dei pericoli per l'integrità dei documenti.

Si presenta quindi la necessità di rilegare gli atti in volumi con sistemi più rapidi e moderni e contemporaneamente privi di pericoli (ad esempio mediante perforazione del margine e chiusura del volume mediante viti), sistemi che renderebbero meno dispendioso per il notaio e per gli archivi notarili anche lo smontaggio del volume nel caso, ad esempio, non infrequente, di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria dell'esibizione dell'originale di un testamento olografo, nonchè per l'eventuale microfilmatura degli atti, che già in alcuni archivi notarili è in atto.

Nè si può consentire il perpetuarsi di una situazione in cui il pubblico ufficiale sia lasciato nella generalizzata necessità di violare la legge per adempiere ad un obbligo imposto dalla stessa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, è sostituito dal seguente:

« Le quote di onorario dovute al notaio e quelle, sia proporzionali che progressive, dovute alla Cassa nazionale del notariato a norma dell'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1973, n. 349, modificate per effetto del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, sono indicate sui repertori, per ogni singolo atto, nella misura vigente prima di tale modifica ed il totale mensile delle quote dovute alla Cassa nazionale del notariato, maggiorato di quanto dovuto alla Cassa stessa per la iscrizione a repertorio, viene ridotto, al fine del versamento all'archivio notarile, della percentuale prevista dal decreto interministeriale 1º febbraio 1983, nel modo indicato nel prospetto riepilogativo contenuto nel frontespizio della copia repertoriale mensile e conforme al modello allegato ».

Al predetto regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, numero 2358, è aggiunto, in fine, l'allegato annesso alla presente legge.

Art. 2.

Al repertorio speciale degli atti di protesto previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, non si applicano le disposizioni concernenti l'indice alfabetico di cui al sesto comma dell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1923, n. 89, al terzo comma dell'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed al primo comma dell'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e l'articolo 91 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 4.

La rilegatura in volumi degli originali degli atti notarili, prevista dall'articolo 61, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dall'articolo 72 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dal secondo comma dell'articolo 17 del decreto interministeriale 12 dicembre 1959, può essere eseguita mediante il sistema tradizionale di cucitura con il filo ovvero con sistemi diversi, anche a perforazione, purchè idonei ad assicurare la conservazione degli atti stessi senza pericolo di smarrimento od asportazione dei singoli atti o dei loro allegati.

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, il notaio può asportare dallo studio gli originali degli atti notarili al fine di provvedere alla loro rilegatura in volumi. IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato

DISTINTA DEI VERSAMENTI ALL'ARCHIVIO:

I - TASSE D'ARCHIVIO

A) sugli atti fra vivi soggetti a registrazione (colonna 14 del presente modello 25) B) sugli atti di ultima volontà (colonna 8 del modello 26)	L	<u>L </u>
II - Cassa nazionai	E DEL NOTARIATO	
C) sugli atti fra vivi:		
 quote proporzionali degli onorari (1) (colonna 12 del presente modello 25) quote progressive degli onorari (1) (colonna 13 del presente modello 25) quote n dei diritti di iscrizione a repertorio (L. 100 per ogni atto iscritto) . 	»	
D) sugli atti di ultima volontà:		
 quote di onorari (1) (colonna 7 del modello 26) quote n di diritti di iscrizione a repertorio (L. 100 per ogni atto iscritto) 	»	
E) sugli atti di protesto: (1)		
(colonna 9 del modello 11)	»	»
SUPPLEMENTI ACCERT	ATI DALL'ARCHIVIO:	
I. Per tasse di archivio	»	
II. Per Cassa nazionale del notariato	»	L
(Versate come da bolletta ndel 19)		